

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485253 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5068

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55 (L. 3.000). "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 (L. 280.000) - Parte I: E. 61,97 (L. 120.000) - Parte II: E. 54,23 (L. 105.000) - Parte III: E. 36,15 (L. 70.000) - Parte IV: E. 25,82 (L. 50.000) - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 (L. 250) per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti:** diritto fisso di intestazione E. 2,58 (L. 5.000) - Testo E. 1,03 (L. 2.000) per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)
Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2001 n. 44

Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).

pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2001 n. 45

Norme per la prevenzione dell'abusivismo in campo medico-odontoiatrico.

pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001 n. 47

Interventi a favore dell'informazione e animazione delle zone rurali.

pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002 n. 1

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime.

pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002 n. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

pag. 8

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2001 n. 44

Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Non applicazione della tassa di rilascio e della tassa annuale per aprire e condurre agenzie di viaggio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è sospesa l'applicazione della "tassa sulle concessioni regionali per licenza per aprire e condurre agenzie di viaggi" riportata al numero d'ordine 23 della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali).
2. Il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) è abrogato.

Articolo 2

(Abrogazione dell'obbligo di deposito cauzionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle agenzie di viaggio)

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 11 della l.r. 28/1997 sono abrogati.

Articolo 3

(Norma transitoria)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a restituire i depositi cauzionali di cui all'articolo 2.

2. Coloro che abbiano costituito i depositi cauzionali attraverso polizza fidejussoria o fidejussione bancaria sono esentati da tale obbligo dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

LAVORI PREPARATORI E NOTE

Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

- *Proposta di legge n. 137 presentata al Consiglio regionale il 22 maggio 2001 su iniziativa dei Consiglieri G. Gadolla, M. Iacobucci, E. Minasso, N. Abbundo, M. Di Spigna, G. Barci, P. Giardino e A. Barbero;*
- *assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno il 23 maggio 2001;*
- *riassegnata alle Commissioni consiliari I e III in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Regolamento interno, il 28 novembre 2001.*
- *Proposta di legge n. 171 presentata al Consiglio regionale il 22 ottobre 2001 su iniziativa dei Consiglieri N. Alonzo, P. Perfigli, M. Veschi, U. Benvenuti e R.M. D'Acqui;*

- *assegnata alle Commissioni consiliari I e III in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Regolamento interno il 24 ottobre 2001;*
- *espresso parere favorevole all'unanimità in data 3 dicembre 2001 dalle Commissioni I e III in seduta congiunta sul testo unificato della P.d.l. n. 137 e della P.d.l. n. 171;*
- *esaminato e approvato dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2001.*

Note all'articolo 1

- 1. La legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995 n. 1 P.I.*
- 2. La legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 agosto 1997 n. 13 P.I.*

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2001 n. 45

Norme per la prevenzione dell'abusivismo in campo medico-odontoiatrico.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. Al fine di tutelare il cittadino e di reprimere il fenomeno dell'abusivismo, è istituito il tesserino personale d'identificazione per i medici chirurghi e odontoiatri obbligatoriamente iscritti nei relativi Albi professionali.

Articolo 2

(Utilizzo del tesserino)

1. Il medico chirurgo e l'odontoiatra che esercitano la propria attività professionale presso

studi, ambulatori o strutture sanitarie organizzate, debbono esporre, in maniera visibile, il tesserino di identificazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

(Modalità di rilascio del tesserino)

1. Il tesserino personale di identificazione viene predisposto e rilasciato dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri di appartenenza. Il tesserino deve essere munito di una foto recente del titolare e deve, inoltre, riportare le relative generalità, nonché il numero di posizione relativo all'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza ed ogni altra indicazione che renda facilmente accettabile la legittimazione all'esercizio della professione sanitaria.
2. Compete all'Ordine provinciale sovrintendere al corretto uso del suddetto tesserino.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

LAVORI PREPARATORI

- *Proposta di legge n. 111 presentata al Consiglio regionale il 1° marzo 2001 su iniziativa dei Consiglieri A. Barbero, N. Abbundo, P. Gilardino, G. Macchiavello, M. Maggi e L. Morgillo;*
 - *assegnata alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno il 2 marzo 2001;*
 - *espresso parere favorevole, all'unanimità, dalla II Commissione consiliare il 3 dicembre 2001;*
 - *esaminata ed approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 2001.*
-
-

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001 n. 47**Interventi a favore dell'informazione e animazione delle zone rurali.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. Allo scopo di favorire l'attività di informazione e animazione sulle politiche comunitarie per il mondo rurale la Regione Liguria interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

Articolo 2

(Programma di attività)

1. La Giunta regionale approva annualmente un programma di attività di informazione e animazione sulle politiche comunitarie per il mondo rurale, da realizzare in conformità agli orientamenti comunitari per il coordinamento della rete dei Carrefours promossi dalla Unione Europea, nonché sulla base delle esigenze di informazione comunitaria espresse dall'utenza, con particolare riferimento agli imprenditori e agli operatori delle zone rurali della regione.
2. La predisposizione e la realizzazione del programma di attività è affidata al Carrefour Liguria "Le valli del sole", in quanto autorizzato dall'Unione Europea.

Articolo 3

(Soggetti interessati)

1. Alla predisposizione, alla realizzazione e al finanziamento del programma di attività di cui all'articolo 2 possono concorrere organismi di diritto pubblico e privato, organizzazioni professionali e produttori singoli o associati se-

condo le modalità che saranno successivamente stabilite dalla Giunta regionale.

Articolo 4

(Contributi)

1. Per la realizzazione del programma di attività di cui all'articolo 2, la Regione concede al Carrefour Liguria "Le valli del sole" un contributo annuo.
2. Le modalità di erogazione del contributo sono fissate con atto della Giunta regionale.
3. Il Carrefour Liguria "Le valli del sole" presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sulle spese effettuate per la realizzazione delle attività di cui al programma.

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:
 - a) utilizzazione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 50.000.000 in termini di competenza del capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;
 - b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 del capitolo 6822 "Contributi per programmi di informazione e animazione nelle zone rurali" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

LAVORI PREPARATORI

- *Proposta di legge n. 44 presentata al Consiglio regionale l'11 agosto 2000 su iniziativa dei Consiglieri F. Vassallo, N. Alonzo, P. Perfigli;*
- *assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno e alla I Commissione ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento stesso il 28 agosto 2000;*
- *espresso parere favorevole, all'unanimità, dalla III Commissione consiliare il 6 novembre 2000;*
- *espresso parere favorevole, dalla I Commissione consiliare il 5 dicembre 2001;*
- *esaminata ed approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 dicembre 2001.*

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002 n. 1

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13)

1. Alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 ad

oggetto "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" sono apportate le modifiche contenute negli articoli seguenti.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 8)

1. All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera a) della l.r. 13/1999 è aggiunta la seguente: "a bis) all'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;"

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 10)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/1999 sono soppresse le parole "sulla base di propri regolamenti".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/1999 sono soppresse le parole "e dei piani di spiaggia".

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente: "1. Il piano di utilizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione può altresì contenere indirizzi e criteri per assicurare una pianificazione integrata dell'assetto costiero."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente: "1 bis) La Giunta regionale, nel piano di utilizzazione, individua tipologie di concessioni demaniali marittime rilasciabili previo nulla-osta della Regione."

3. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 13/1999

è sostituito dal seguente: "3. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e le sue modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale con propria deliberazione."

Articolo 5

(Modifica all'articolo 12)

1. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell'articolo 12 della l.r. 13/1999.
2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"3. Le funzioni amministrative in materia di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale di cui all'articolo 10 sono esercitate dai Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2002."
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/1999 è aggiunto il seguente: "3 bis. I Comuni in relazione alle istanze di concessioni demaniali marittime la cui istruttoria alla data del 1° gennaio 2002 non sia stata ancora completata, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere che la definizione dei relativi procedimenti resti in capo alla Regione. La disposizione di cui sopra non opera nei confronti delle istanze volte al rilascio di titoli demaniali marittimi per usi temporanei o per subingressi e comunque di istanze di autorizzazione."
4. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 13/1999 dopo le parole "destinate ad uso turistico-ricreativo" le parole "le aree" sono sostituite dalle parole "tali aree, ivi comprese quelle concesse dalle Autorità portuali per finalità turistico-ricreative".

Articolo 6

(Modifica all'articolo 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 13/1999 è sostituito dai seguenti:

"1. La Regione attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle fun-

zioni conferite entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.

- 1 bis. Eventuali risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge saranno definite annualmente in sede di legge finanziaria."

Articolo 7

(Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime)

1. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo superiore ad un anno ed in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di due anni; in tale periodo la facoltà di revoca è circoscritta alle ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice della Navigazione.
2. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo pari od inferiore ad un anno e in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d'uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di un anno su richiesta del concessionario.
3. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relative ad aree del demanio marittimo interessate da procedimenti approvativi di interventi pubblici o di interesse pubblico, già avviati, in corso di definizione o conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, comportanti un utilizzo incompatibile con il permanere di dette concessioni demaniali. In tali casi i Comuni devono rilasciare, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 ovvero del rilascio dei conseguenti titoli demaniali, su specifica istanza degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concessioni di durata inferiore ai termini previsti nei commi 1 e 2.
4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera altresì nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31

dicembre 2001 relativamente alle quali risultino avviati e non ancora conclusi procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione o di revoca ai sensi dell'articolo 42 del Codice della Navigazione.

5. Alla scadenza del termine di proroga di cui al comma 1, le concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, come inserito con legge di conversione 4 dicembre 1993 n. 494, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione per atto pubblico, fatta salva la facoltà di revoca prevista all'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

Articolo 8

(Norma transitoria)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge la Regione procede al trasferimento ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro conferite in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi della l.r. 13/1999 e successive modificazioni.
2. Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale trovano applicazione i termini di cui alla Tabella B allegata al Decreto Ministeriale 30 marzo 1994 n. 765, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 50 dell'1 marzo 1995, recante "Elenco dei provvedimenti di competenza degli Uffici Marittimi periferici dei Trasporti e della Navigazione", fatte salve successive diverse determinazioni degli Enti competenti.

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 gennaio 2002

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Franco Orsi

LAVORI PREPARATORI E NOTE

Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

- *Disegno di legge n. 180 presentato al Consiglio regionale il 21 novembre 2001 su iniziativa della Giunta regionale;*
- *assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno il 22 novembre 2001;*
- *riassegnato alla Commissione consiliare IV ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno e alla Commissione consiliare I ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento interno, il 19 dicembre 2001;*
- *espresso parere favorevole In data 19 dicembre 2001 dalla Commissione IV e in data 20 dicembre 2001 dalla Commissione I;*
- *esaminato e approvato dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2001 (Relatori Consiglieri A. Barbero e N. Alonzo).*

Note all'articolo 1

1. *La legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 1999 n. 8 P.I.*

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2002 n. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali

in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18)

1. Le lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono sostituite dalle seguenti:

“g) la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico, nonché la definizione dei canoni relativi per l'utilizzazione di tali beni;

h) la concessione di grandi derivazioni di acqua pubblica, ivi compresa la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione di opere di captazione fatto salvo il disposto dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 112/1998;”.

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 92)

1. La lettera c) dell'articolo 92 della l.r. 18/1999 è abrogata.

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 101)

1. L'articolo 101 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente:

“Articolo 101

(Gestione dei beni del demanio idrico)

1. La Regione stabilisce, sentite le Province, i

canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico, nonché all'utilizzo di acque pubbliche nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle normative statali, in sostituzione dell'ammontare fissato nelle stesse.

2. I canoni vengono stabiliti tenendo conto delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica, della qualità e quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.
3. Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell'entroterra della regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeologico, sono previste esenzioni dal pagamento dei canoni nei casi di prelievi non superiori a 0,7 litri/secondo per usi domestici da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto e per uso irriguo.
4. I canoni vengono aggiornati con cadenza triennale dalla Regione tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
5. I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche ed all'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bilancio.
6. Le Province comunicano alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli introiti relativi all'anno precedente ai fini della perequazione nella programmazione dei finanziamenti in materia di difesa del suolo.
7. Ferme restando le competenze delle ASL in materia sanitaria, la Regione nell'ambito dei programmi annuali di finanziamento delle attività dell'ARPAL, prevede campagne di monitoraggio a campione delle acque potabili in riferimento agli utilizzi da parte di utenze di acque di antico uso.”.

Articolo 4

(Inserimento dell'articolo 101 bis)

1. Dopo l'articolo 101 della l.r. 18/1999 è aggiunto il seguente:

“Articolo 101 bis

(Criteri per l'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 91)

1. I provvedimenti ed i regolamenti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 91 devono essere conformi ai seguenti criteri:

- a) è garantito il libero utilizzo per gli usi domestici, così come previsto dall'articolo 93 del r.d. 1775/1933, da parte del proprietario, del conduttore di un fondo o dei loro aventi causa, delle acque sotterranee, fra cui sono comprese le manifestazioni sorgentizie, senza che ciò comporti l'acquisizione di un diritto esclusivo;
- b) fermi restando gli adempimenti a carico del Comune previsti dalla vigente legge relativi all'accertamento della potabilità delle acque e che l'utilizzo irriguo e quello per uso domestico, salvo quando quest'ultimo sia riferito alla ricerca di nuove fonti, non comportano nessun obbligo per l'utente, gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità delle acque destinate al consumo umano saranno svolti dalle ASL cui compete il giudizio sanitario di idoneità, concordano con ARPAL il programma di campionamento, e dovranno essere definiti da appositi atti che tengano conto:
 - 1) della specificità del prelievo in relazione al suo utilizzo;
 - 2) della quantità e della tipologia degli accertamenti in relazione alle finalità di cui al punto 1;
- c) è promossa l'acquisizione da parte dei Comuni, nelle frazioni o nuclei abitati non serviti da pubblico acquedotto, su richiesta di coloro che utilizzano ad uso potabile acque di cui alla lettera a), delle reti esistenti;
- d) sono previste semplificazioni procedurali in relazione alle concessioni di derivazioni d'acqua di lieve entità;
- e) per le piccole derivazioni ad uso irriguo fino a due litri al secondo si procede mediante dichiarazioni sostitutive, per quanto concerne la quantità di acqua utilizzata, la

destinazione colturale e l'estensione del suolo irrigato e l'indicazione della localizzazione delle prese d'acqua, allegando copia della cartina catastale;

- f) per le piccole derivazioni ad uso irriguo superiori alle quantità di cui alla lettera e), la richiesta di concessione deve contenere la localizzazione della captazione su estratto catastale, il tipo di captazione, la quantità di acqua che si intende utilizzare, la superficie e l'ordinamento colturale dei terreni irrigabili. Deve essere fatta salva la possibilità di richiesta da parte della Provincia competente in relazione alle opere da realizzare, al bilancio idrico e del rischio idrogeologico della zona nella quale è situata la derivazione, di ulteriori integrazioni.
2. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 1 i Comuni predispongono progetti di razionalizzazione e miglioramento che possono essere inseriti nei programmi di intervento dell'ambito territoriale ottimale competente per territorio.”.

Articolo 5

(Modifica dell'articolo 114)

1. All'articolo 114 della l.r. 18/1999 è aggiunto il seguente comma:

“11 decies. La Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle piccole derivazioni di acque pubbliche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione di tale regolamento si applicano direttamente le disposizioni di cui all'articolo 101 bis, comma 1, lettere e) ed f).”.

Articolo 6

(Norma transitoria)

1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, i canoni di concessione sono determinati in base alle vigenti disposizioni statali, fatti salvi, a partire dal 2001, gli effetti dei provvedimenti assunti ai sensi del precedente articolo 91 della l.r. 18/1999.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 gennaio 2002

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Franco Orsi

LAVORI PREPARATORI E NOTE

Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

- *Proposta di legge n. 69 presentata al Consiglio regionale il 6 novembre 2000 su iniziativa dei Consiglieri R. D'Acqui, P. Perfigli, N. Alonzo, U.*

Benvenuti, V. Cavallo, L. Cola, F. Vassallo, M. Veschi e G. Ronzitti;

- *assegnata alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno il 6 novembre 2000.*
- *Disegno di legge n. 190 presentato al Consiglio regionale il 10 dicembre 2001 su iniziativa della Giunta regionale;*
- *assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno l'11 dicembre 2001.*
- *Proposta di legge n. 192 presentata al Consiglio regionale il 10 dicembre 2001 su iniziativa dei Consiglieri F. Bruzzone, G. Gadolla, E. Minasso, G. Macchiavello, E.B. Valenziano, F. Broglia, G.D. Barci e M. Di Spigna.*
- *Testo Unificato elaborato dalla IV Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole sul medesimo, a maggioranza, in data 20 dicembre 2001;*
- *esaminato e approvato dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2001 (Relatori Consiglieri R. D'Acqui, G. Gadolla e F. Bruzzone).*

Note all'articolo 1

1. *La legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999 n. 10 P.I.*